

# AVVISO

## REGIONE CAMPANIA

### ART. 3 LEGGE REGIONALE N. 12/2007

#### CREDITO D'IMPOSTA REGIONALE PER NUOVI INVESTIMENTI PRODUTTIVI

---

Il presente Avviso ("l'Avviso") – redatto ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 123 del 31/03/1998 – dà avvio alla procedura relativa alla concessione ed alla fruizione del "Credito d'Imposta Regionale per Nuovi Investimenti Produttivi" (il "Credito d'Imposta"), istituito dall'art. 3 della Legge Regionale n. 12 del 28/11/2007 (la "L.R. 12") e regolato dal Regolamento n. 5 del 28/11/2007 (il "Regolamento").

L'Avviso integra e completa il Disciplinare approvato in via definitiva con D.G.R. n. 842 del 08/05/2009 (il "Disciplinare"), nel pieno rispetto delle disposizioni contenute nel Regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 06/08/2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato sulla G.U.U.E. serie L 214 del 09/08/2008 (il "Regolamento (CE) n. 800/2008").

Per tutto ciò che non è esplicitamente previsto dal presente Avviso, si rimanda al Disciplinare ed al Regolamento.

#### **SOGGETTI DESTINATARI**

Ai sensi dell'art. 2 del Disciplinare, destinatari dell'agevolazione sono le microimprese, le piccole imprese e le medie imprese (PMI)<sup>1</sup>, indipendentemente dalla natura giuridica assunta, la cui attività prevalente, sulla base della classificazione ISTAT ATECO 2007, così come risultante dalla visura camerale, ricada in uno dei settori non esclusi dal comma 2 del succitato art. 2.

Sono comunque escluse dall'agevolazione le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato comune, nonchè le imprese in difficoltà, secondo la definizione di cui all'art. 1 del Regolamento (CE) n. 800/2008.

Alla data di presentazione della domanda di agevolazione, le imprese richiedenti devono essere costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese.

Le imprese richiedenti devono trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o liquidazione e non essendo sottoposte a procedure di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione controllata.

Tutte le imprese richiedenti l'agevolazione devono essere in regime di contabilità ordinaria. A tal fine, i predetti soggetti rilasciano apposita dichiarazione al momento della presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione. Coloro che, alla data di presentazione della suddetta domanda, non risultano in regime di contabilità ordinaria, si impegnano comunque ad adottare tale regime contabile entro la data di avvio dell'investimento.

---

<sup>1</sup> Secondo la definizione contenuta nell'Allegato I del Regolamento (CE) n. 800/2008, alla categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (PMI) appartengono le imprese che occupano meno di 250 persone, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

## OGGETTO DELL' AGEVOLAZIONE

Ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Disciplinare, sono agevolabili i programmi di investimento iniziale relativi a strutture produttive – secondo la nozione di cui all'art. 5 del Disciplinare – già esistenti o che vengano impiantate nell'ambito del territorio regionale.

I suddetti programmi consistono nell'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di beni strumentali nuovi, materiali ed immateriali, destinati alla creazione, nell'ambito del territorio regionale, di una nuova struttura produttiva ovvero finalizzati all'estensione, alla diversificazione della produzione, anche mediante prodotti nuovi aggiuntivi, o alla trasformazione fondamentale del processo produttivo complessivo di una struttura produttiva già esistente sul territorio regionale.

I programmi di investimento agevolabili devono essere ultimati entro il termine di **dodici mesi** dal ricevimento della comunicazione di concessione dell'agevolazione. Per data di ultimazione del programma di investimento si intende la data in cui tutte le spese afferenti al programma di investimento stesso sono state effettivamente sostenute. A tal fine, si chiarisce che una spesa si considera effettivamente sostenuta:

- a. nel caso di beni mobili, quando il bene è stato consegnato o spedito ed il relativo pagamento è stato effettuato dall'impresa beneficiaria ed è giustificato da una fattura quietanzata o da un documento contabile di valore probatorio equivalente;
- b. nel caso di prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell'investimento, quando le stesse sono state ultimate ed il relativo pagamento è stato effettuato dall'impresa beneficiaria ed è giustificato da una fattura quietanzata o da un documento contabile di valore probatorio equivalente;
- c. nell'ipotesi di realizzazione dell'investimento mediante contratto di appalti a terzi e in caso di stati di avanzamento lavori, quando gli stati di avanzamento stessi sono stati accettati ed il relativo pagamento è stato effettuato.

Gli investimenti sono agevolabili a condizione che:

- a. concernano l'attività prevalente svolta dall'impresa presso la struttura produttiva, così come risultante, alla data di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione, dalla visura rilasciata dalla C.C.I.A.A. territorialmente competente;
- b. siano avviati successivamente al ricevimento della *mail* certificata con cui la Regione Campania comunica la concessione dell'agevolazione e comunque entro il termine massimo di sei mesi dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

Si precisa che saranno esclusi dall'investimento agevolabile eventuali acquisti avviati in data antecedente all'invio della comunicazione relativa alla concessione dell'agevolazione, così come eventuali spese sostenute oltre il periodo di dodici mesi previsto dall'art. 3 comma 1 del Disciplinare.

Un programma si considera avviato nel momento in cui è compiuto il primo atto che compri, senza alcun dubbio, l'inizio della realizzazione dell'investimento.

Nel caso di investimenti che comportano l'acquisizione di beni mobili, la prova dell'inizio della realizzazione dell'investimento coincide con la data di conclusione del contratto, quale risulta:

- dal contratto stesso, se presentato per la registrazione;
- dal versamento di acconti effettuati tramite bonifici bancari riconducibili al contratto concluso tra le parti.

Nell'ipotesi di acquisizione tramite locazione finanziaria, per avvio dell'investimento si intende la sottoscrizione del contratto di leasing.

## **BENI AGEVOLABILI**

Come specificato all'art. 4 del Disciplinare, i programmi di investimento possono riguardare l'acquisto di beni materiali ed immateriali ammortizzabili.

I **beni materiali** oggetto dell'agevolazione sono rappresentati dagli attivi relativi a:

➤ **Macchinari e impianti, diversi da quelli infissi al suolo:**

Rientrano tra i beni in questione sia gli impianti generici (quali impianti di produzione e distribuzione energia, officine di manutenzione, raccordi e materiale rotabile, mezzi per traino e sollevamento, centrali di conversione, parco motori, pompe, impianti di trasporto interno, servizi vapore, riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme) che gli impianti specifici ed altri impianti (quali, ad esempio, forni e loro pertinenze), nonché i beni individuabili quali "macchinari", automatici e non automatici.

In linea generale, sono diversi da quelli infissi al suolo gli impianti e i macchinari che possono essere agevolmente rimossi e posizionati in altro luogo, mantenendo inalterata la loro originaria funzionalità.

➤ **Attrezzature:**

Rientrano tra i beni in questione:

- attrezzature industriali e commerciali, attrezzature di laboratorio, nonché equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa;
- attrezzatura varia ed utensili, legati al processo produttivo o commerciale dell'impresa;
- attrezzatura che completa la capacità funzionale di impianti e macchinari, anche se con un più rapido ciclo d'usura.

Restano esclusi dall'agevolazione tutti i beni materiali rientranti in categorie diverse da quelle sopra emarginate, compresi gli immobili e gli autoveicoli. Si ricorda, in particolare, che, anche per le imprese che effettuano il trasporto per conto terzi, sono sempre escluse dall'agevolazione le acquisizioni dei mezzi di trasporto (cd. attivi mobili).

In ogni caso, i beni materiali oggetto dell'investimento devono essere beni ammortizzabili ai sensi dell'art. 102 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 (T.U.I.R.).

Nel caso di beni parzialmente incorporati in un bene immobile (cioè beni non interamente separabili dall'immobile stesso), nella misura in cui gli stessi siano parte di un programma di investimento iniziale, rileverà esclusivamente il costo relativo alla parte di essi separabile dall'immobile, determinata in base al costo specifico ovvero mediante criteri proporzionali (si pensi, ad esempio, ad un impianto elettrico ovvero ad un impianto di aria condizionata, per i quali saranno agevolabili solo i costi relativi agli elementi fisicamente asportabili senza procedere ad alcun intervento sull'immobile).

I **beni immateriali** oggetto dell'agevolazione sono rappresentati dagli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di:

➤ **Diritti di brevetto:**

Sono agevolabili le acquisizioni di brevetti concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, per la parte in cui sono utilizzati per l'attività svolta nell'unità produttiva interessata dal programma di investimento.

➤ **Licenze.**

I programmi informatici rientrano tra i beni immateriali agevolabili solo se commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell'impresa e, comunque, nella misura in cui i medesimi programmi siano riferibili a trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto o

licenze. Si precisa che non rientra nella categoria dei programmi informatici ammissibili all'agevolazione il *software* di base, indispensabile ai fini del funzionamento di una macchina o di un impianto, la cui spesa va piuttosto considerata in uno con quella relativa all'impianto o al macchinario governato dal *software* stesso.

I beni immateriali sono agevolabili solo se:

- a. sono utilizzati esclusivamente presso la struttura produttiva alla quale si riferisce il programma di investimento iniziale;
- b. sono ammortizzabili, ai sensi dell'articolo 103 T.U.I.R.;
- c. sono acquistati da terzi a condizioni di mercato;
- d. figurano nell'attivo dell'impresa;
- e. restano nella struttura produttiva cui si riferisce il programma di investimento per un periodo di almeno cinque anni dalla chiusura dell'investimento stesso.

Sono comunque esclusi dall'agevolazione le spese e gli oneri pluriennali.

Gli investimenti agevolabili si caratterizzano tutti per il requisito della novità del bene, restando esclusi, di conseguenza, quelli riguardanti beni a qualunque titolo già utilizzati.

I beni materiali oggetto dell'agevolazione devono essere pertanto nuovi di fabbrica, vale a dire beni che non devono essere stati mai utilizzati e che devono essere fatturati direttamente dal costruttore o da un suo rappresentante o rivenditore. Qualora vi siano ulteriori giustificate fatturazioni intermedie, fermo restando che i beni non devono essere stati mai utilizzati, dette fatturazioni non devono presentare incrementi del costo del bene rispetto a quello fatturato dal produttore o suo rivenditore.

Relativamente ai beni immateriali, il requisito della novità è invece riferibile distintamente a ciascuno dei possibili diritti di utilizzazione, purchè esattamente individuabili ed indipendenti dagli altri, a condizione che l'acquisto sia effettuato direttamente dall'autore.

Gli investimenti possono essere realizzati tramite acquisto diretto ovvero tramite il sistema della locazione finanziaria.

In caso di acquisizione dei beni tramite locazione finanziaria:

- a. il contratto di leasing deve avere la forma del leasing finanziario e deve comportare l'obbligo di acquisire l'attivo alla scadenza del contratto di locazione;
- b. le spese sostenute sono ammissibili nel limite del costo fatturato alla società di leasing dal fornitore o costruttore del bene;
- c. non è ammesso il lease-back.

Si precisa che gli investimenti realizzati devono essere quelli indicati nella domanda di ammissione o essere funzionalmente equivalenti agli stessi.

Tutti gli investimenti devono essere capitalizzati e regolarmente riportati nel Registro dei Cespiti Ammortizzabili.

I beni oggetto dell'investimento non possono essere ceduti, alienati o distolti dall'uso cui sono stati destinati e devono essere conservati presso la struttura produttiva cui si riferisce l'investimento agevolato per un periodo di almeno cinque periodi d'imposta (cinque anni solari) dalla data di ultimazione del programma di investimento. Si ricorda che per data di ultimazione del programma di investimento si intende la data in cui tutte le spese afferenti al programma di investimento stesso sono state effettivamente sostenute.

Con riferimento alle forme di pagamento ammesse, si precisa che **i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente a mezzo bonifico bancario.**

Si ricorda altresì che gli investimenti realizzati in via agevolata devono essere identificati, contrassegnando ciascuno dei beni acquisiti con apposita etichetta, riportante la dicitura “*Bene acquistato con il credito d’imposta di cui all’articolo 3 della Legge Regionale n. 12/2007 e con le provvidenze del P.O. FESR Campania 2007-2013*”, nonché apponendo sulle relative fatture, con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro, la medesima dicitura.

### **DETERMINAZIONE DELL’INVESTIMENTO AGEVOLABILE**

L’investimento agevolabile (investimento netto) è dato, per ciascuna struttura produttiva, dalla spesa complessiva effettivamente sostenuta, nel corso dei dodici mesi successivi al ricevimento della comunicazione di concessione dell’agevolazione, per l’acquisto di beni nuovi appartenenti alle categorie indicate nell’art. 3 del Disciplinare (investimento lordo) decurtata del costo non ammortizzato dei beni rientranti nelle medesime categorie, appartenenti alla stessa struttura produttiva, ceduti e dismessi nel corso del medesimo periodo.

Si precisa che, ai fini del calcolo dell’investimento netto, rilevano anche le cessioni e le dismissioni relative ai beni acquistati usati, mentre non rilevano in nessun caso le cessioni e le dismissioni inerenti ai beni strumentali esclusi dall’agevolazione (cioè diversi da macchinari, impianti, attrezzature, brevetti e licenze).

Si precisa inoltre che, se, ad esempio, il programma di investimento prevede l’acquisizione di nuovi impianti, di nuove attrezzature e di nuovi brevetti, la spesa complessiva effettivamente sostenuta per tali beni deve essere ridotta del costo non ammortizzato degli impianti, delle attrezzature e dei brevetti, appartenenti alla medesima struttura produttiva, ceduti e dismessi nel corso del medesimo periodo, senza tener conto di eventuali cessioni e dismissioni di beni appartenenti alle restanti categorie agevolabili (nello specifico, macchinari e licenze) per le quali non sono effettuate nuove acquisizioni.

Alla determinazione della spesa per investimenti lordi concorrono anche le spese relative agli oneri accessori di diretta imputazione, fatta eccezione per le spese afferenti agli interessi passivi e per le spese generali, nonché l’eventuale I.V.A. indetraibile ai sensi dell’articolo 19-bis1 del D.P.R. n. 633 del 26/10/1972.

Nel caso di beni acquisiti mediante contratti di locazione finanziaria, le spese ammissibili al credito d’imposta sono solo quelle relative ai canoni che saranno effettivamente pagati dall’impresa nei dodici mesi successivi al ricevimento della comunicazione di concessione dell’agevolazione, al netto dell’I.V.A., delle tasse, degli interessi e delle spese generali.

**La spesa per investimenti lordi non può comunque superare il limite massimo di Euro 1.500.000,00.**

Nel caso di programmi di investimento di importo superiore ad Euro 1.500.000,00, l’agevolazione sarà comunque calcolata sul limite di Euro 1.500.000,00.

### **MISURA DELL’AGEVOLAZIONE**

L’agevolazione consiste nel riconoscimento di un contributo in conto impianti, fruibile, nel rispetto dei criteri e dei limiti di intensità di aiuto stabiliti dalla Commissione Europea, attraverso la procedura automatica e nella forma del credito d’imposta, di cui, rispettivamente, agli articoli 4 e 7 del Decreto Legislativo n. 123 del 31/03/1998.

L’agevolazione è pari al 40% in ESL (Equivalente Sovvenzione Lordo) dell’investimento agevolabile, così come calcolato in base all’art. 6 del Disciplinare.

Al fine di garantire che l’investimento sia economicamente redditizio e finanziariamente solido e di rispettare il massimale di aiuto applicabile, l’impresa beneficiaria deve comunque partecipare al

finanziamento dell'investimento con un apporto finanziario minimo pari al 25% delle spese ammissibili; tanto o attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

Qualora le spese per l'intero progetto risultino (a posteriori) più alte delle spese pianificate, l'ammontare dell'aiuto, calcolato sulla base della stima delle spese ammissibili ed evidenziato nella domanda di ammissione all'agevolazione, non potrà essere aumentato.

Si precisa che, ai fini del trattamento fiscale, il contributo in conto impianti concorre alla formazione del reddito, nonché del valore della produzione netta ai fini dell'IRAP.

## **CRITERI E MODALITA' PER L'AMMISSIONE ALL'AGEVOLAZIONE**

Il credito d'imposta viene attivato mediante procedura valutativa a sportello, secondo quanto previsto dall'art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 123/98.

La procedura relativa alla concessione dell'agevolazione si articola in 3 fasi:

1. Fase di Accesso
2. Fase di Istruttoria/Valutazione
3. Fase di Approvazione

### **FASE DI ACCESSO**

La fase di accesso consiste nella presentazione telematica della domanda di ammissione all'agevolazione.

La presentazione della domanda di ammissione al credito d'imposta (compilazione ed invio del modulo) deve avvenire, pena l'invalidità della domanda stessa, esclusivamente utilizzando la procedura resa disponibile sul sito web [www.economicampania.it](http://www.economicampania.it). Eventuali domande presentate in maniera difforme da quella prevista dal presente Avviso – e dunque prive del numero di protocollo rilasciato automaticamente dalla procedura – saranno pertanto considerate irricevibili.

La fase di accesso all'agevolazione si articola nelle seguenti sottofasi:

1. a far data dal trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.C., le imprese richiedenti provvedono a registrarsi nell'apposita sezione, accessibile dal sito [www.economicampania.it](http://www.economicampania.it);
2. a far data dal sessantesimo giorno successivo alla suddetta data di pubblicazione, i soggetti che hanno provveduto a registrarsi secondo le modalità di cui al punto precedente compilano on line il modulo di domanda, disponibile sullo stesso sito web [www.economicampania.it](http://www.economicampania.it);
3. a decorrere dalle ore 10:00 del novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente Avviso sul B.U.R.C., i soggetti che hanno provveduto a registrarsi e a compilare il modulo di domanda procedono all'invio del modulo stesso, utilizzando la procedura resa disponibile sempre sul sito [www.economicampania.it](http://www.economicampania.it); il suddetto invio sarà comunque automaticamente inibito a far data dal giorno successivo a quello in cui si verifica l'esaurimento delle risorse.

Il modulo di domanda di accesso all'agevolazione (Allegato n. 1) compilato on line deve essere corredato, pena l'inammissibilità della domanda stessa, dei seguenti documenti in formato Pdf, tutti firmati digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa:

- a. Modulo relativo alla domanda di accesso (Allegato n. 1);
- b. Copia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'impresa richiedente;

- c. Copia dell'atto e/o contratto, regolarmente registrato e/o trascritto, attestante la piena disponibilità – a titolo di proprietà, diritto reale di godimento, locazione o comodato, anche nella forma di contratto preliminare di cui all'art. 1351 c.c. – dell'immobile nell'ambito del quale viene realizzato il programma di investimento;
- d. Copia dei preventivi di spesa relativi ai beni rientranti nel programma di investimento, redatti da ditte specializzate;
- e. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con vigenza fallimentare recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla C.C.I.A.A. ai sensi del D.P.R. n. 252 del 03/06/1998;
- f. Copia della richiesta delle informazioni antimafia presentata alla competente Prefettura secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, nel caso in cui l'agevolazione richiesta sia superiore ad Euro 154.937,07;
- g. Visura camerale;
- h. DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva – rilasciato dagli Istituti Previdenziali competenti in data non anteriore al trentesimo giorno antecedente alla data di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione (si precisa che non è sufficiente allegare la semplice richiesta di rilascio del DURC).

L'orario di invio delle domande, in base al quale la procedura assegna in modo automatico un numero di protocollo, determina l'ordine per la successiva valutazione delle stesse. Detto orario, così come il consequenziale numero di protocollo, viene comunicato all'impresa richiedente all'indirizzo di posta elettronica certificata (di seguito PEC) indicato nella domanda stessa.

L'impresa richiedente ha l'obbligo di effettuare tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle riguardanti le eventuali variazioni dei dati esposti nel modulo di domanda che dovessero intervenire successivamente alla presentazione della domanda stessa, esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo [creditoimposta.investimenti@pec.regione.campania.it](mailto:creditoimposta.investimenti@pec.regione.campania.it), provvedendo a firmare digitalmente le comunicazioni stesse. Si precisa che qualora le variazioni riguardino i requisiti di accesso alla procedura ed intervengano successivamente alla data di presentazione della domanda, ma prima della concessione dell'agevolazione, la relativa domanda è considerata decaduta.

Si precisa infine che ogni impresa può presentare una sola istanza di ammissione per ciascuna struttura produttiva. Non è consentito presentare più istanze riferite alla stessa struttura produttiva.

### **FASE DI ISTRUTTORIA/VALUTAZIONE**

La Regione Campania, mediante un'apposita Commissione composta da funzionari regionali e presieduta da un dirigente regionale, procede al controllo di ammissibilità delle domande di accesso all'agevolazione secondo l'ordine cronologico di presentazione con le modalità della procedura valutativa a sportello di cui al richiamato art. 5 comma 3 del D.Lgs. n. 123/98, provvedendo alla verifica:

- o della completezza e della regolarità della documentazione presentata;
- o della validità, alla data dell'invio della domanda, del certificato di firma digitale utilizzato ai fini della sottoscrizione della domanda di ammissione all'agevolazione e dei relativi allegati;
- o della sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dal Disciplinare (art. 2) ai fini della partecipazione alla procedura;
- o dell'ammissibilità del programma di investimento, coerentemente con quanto previsto dall'art. 3 del Disciplinare;
- o dell'ammissibilità delle spese relative al programma di investimenti, coerentemente con quanto previsto dall'art. 4 del Disciplinare;

- dell'adeguatezza del piano finanziario proposto rispetto alle spese relative al programma di investimenti;
- della pertinenza delle spese, al fine di evidenziare e, di conseguenza, escludere le spese non pertinenti al programma di investimenti.

Ai fini del controllo di ammissibilità, si tiene conto delle risorse finanziarie disponibili, il che sta a significare che, in un primo momento, il suddetto controllo riguarderà solo le domande di ammissione all'agevolazione comprese tra la prima presentata e l'ultima teoricamente agevolabile sulla base dei contributi esposti nel modulo di domanda. Nell'ipotesi in cui poi l'esame di una o più domande si concluda con esito negativo e dunque si rendano disponibili le relative risorse, la Regione Campania, sempre seguendo l'ordine di presentazione delle domande e tenendo naturalmente conto delle risorse finanziarie rese disponibili, provvede ad effettuare il controllo di ammissibilità delle successive domande di ammissione all'agevolazione.

Nel corso della fase in parola, la Regione Campania può richiedere, a mezzo PEC, la rettifica dei soli errori ed irregolarità formali, nonché dati, informazioni, precisazioni, chiarimenti e documenti, ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori. L'impresa richiedente è tenuta ad inviare la documentazione richiesta esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo [creditoimposta.investimenti@pec.regione.campania.it](mailto:creditoimposta.investimenti@pec.regione.campania.it) entro il termine di quindici giorni, decorrenti dalla data della PEC di richiesta.

L'eventuale richiesta di integrazioni nel corso della fase di verifica di ammissibilità interrompe, a partire dalla data di invio della relativa PEC all'impresa richiedente, il termine previsto per la comunicazione degli esiti istruttori.

La richiesta di integrazioni interrompe la decorrenza dei termini per la concessione dell'agevolazione che, per la parte residua, continueranno a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

### **FASE DI APPROVAZIONE**

L'approvazione delle domande e la consequenziale concessione del credito d'imposta avvengono tramite Decreto Dirigenziale. Parimenti, con Decreto Dirigenziale si provvede all'adozione del provvedimento definitivo di inammissibilità delle domande per le quali la fase di istruttoria/valutazione si sia conclusa con esito negativo.

La Regione, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione, comunica, a mezzo PEC, all'impresa richiedente l'accoglimento ovvero l'avvio del procedimento di inammissibilità della domanda stessa.

Tenuto conto dell'ordine di presentazione delle domande, qualora il fabbisogno finanziario relativo all'ultima operazione risultata agevolabile sia solo in parte coperto dalle risorse residue, si procede alla concessione parziale dell'agevolazione, per un importo pari all'ammontare delle suddette risorse.

### **CRITERI E MODALITÀ PER L'UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA**

Il credito d'imposta, determinato in relazione all'investimento agevolabile, non può essere chiesto a rimborso ed è utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Legislativo n. 241 del 09/07/1997 e successive modifiche ed integrazioni, utilizzando il **codice tributo 3895**.

L'utilizzo del credito d'imposta deve avvenire entro il termine massimo di diciotto mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione dell'agevolazione. L'eventuale credito d'imposta fruito oltre il suddetto termine è soggetto a recupero.

Le compensazioni vanno effettuate utilizzando il Modello di Pagamento F24.

Il credito d'imposta è utilizzato in compensazione secondo le modalità indicate nell'art. 11 comma 3 del Disciplinare. In particolare:

- Il **60% dell'agevolazione concessa** spetta a fronte della realizzazione di almeno il 60% dell'investimento agevolabile indicato nella domanda di ammissione al credito d'imposta o, se diverso, dell'investimento agevolabile indicato nel provvedimento di concessione<sup>2</sup>, ed è fruibile, in maniera automatica, a far data dal giorno successivo alla presentazione del modello di fruizione di cui all'Allegato n. 2;
- L'**ulteriore quota di agevolazione concessa** spetta a seguito dell'ultimazione dell'investimento agevolabile<sup>3</sup> ed è fruibile, sempre in maniera automatica, a far data dal giorno successivo alla presentazione del modello di fruizione di cui all'Allegato n. 3.

Si precisa che l'utilizzo del credito d'imposta prima che si siano verificate le suddette condizioni comporta la revoca totale del contributo ed il recupero del credito d'imposta indebitamente fruito.

In entrambi i suddetti casi, la presentazione del modello di fruizione (compilazione ed invio del modulo) deve avvenire esclusivamente utilizzando la procedura resa disponibile sul sito web [www.economicampania.it](http://www.economicampania.it).

Il modello di fruizione compilato on line deve essere inviato corredato dei seguenti documenti in formato Pdf, tutti firmati digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa beneficiaria:

- a. Modello di fruizione (Allegato n. 2 ovvero Allegato n. 3);
- b. Copia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante dell'impresa richiedente;
- c. Copia delle fatture o delle altre documentazioni fiscalmente regolari (su cui, si ricorda, sarà stata apposta, con scrittura indelebile, anche mediante apposito timbro, la dicitura "*Bene acquistato con il credito d'imposta di cui all'articolo 3 della Legge Regionale n. 12/2007 e con le provvidenze del P.O. FESR Campania 2007-2013*");
- d. Copia dei bonifici bancari con cui si è provveduto al pagamento;
- e. Copia delle dichiarazioni liberatorie redatte e sottoscritte da ciascun fornitore;
- f. Copia del/i contratto/i di leasing (nel caso di acquisizione di beni in locazione finanziaria);
- g. Perizia giurata, rilasciata da un professionista competente nella materia, iscritto in un albo professionale legalmente riconosciuto ed esterno alla struttura aziendale, attestante l'equivalenza funzionale dei beni acquistati rispetto a quelli indicati nella domanda di accesso all'agevolazione (nel caso di acquisto di beni funzionalmente equivalenti);
- h. Copia documentazione relativa alle cessioni e/o dismissioni;
- i. Elenco dei titoli di spesa e delle disposizioni di pagamento di cui ai punti a) e b), da redigere secondo lo schema di cui all'Allegato n. 4 (da produrre anche in formato excel);
- j. Certificato di iscrizione al Registro delle Imprese con vigenza fallimentare recante la dicitura antimafia, rilasciato dalla C.C.I.A.A. ai sensi del D.P.R. n. 252 del 03/06/1998;
- k. Copia della richiesta delle informazioni antimafia presentata alla competente Prefettura secondo quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, nel caso in cui il credito d'imposta fruibile indicato nel modello di fruizione sia superiore ad Euro 154.937,07;
- l. Visura camerale;

---

<sup>2</sup> Si ricorda che, ai fini della realizzazione dell'investimento, si fa riferimento alle spese effettivamente sostenute.

<sup>3</sup> Anche in tale caso, si fa riferimento alle spese effettivamente sostenute.

- m. DURC – Documento Unico di Regolarità Contributiva – rilasciato dagli Istituti Previdenziali competenti in data non anteriore al trentesimo giorno antecedente alla data di presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione (non è sufficiente allegare la semplice richiesta di rilascio del DURC).

Si precisa che è facoltà dell'impresa beneficiaria dell'agevolazione presentare un unico modello di fruizione, a fronte della realizzazione dell'intero investimento agevolato. Il modello da presentare in questo caso è quello di cui all'Allegato n. 3.

Si precisa altresì che, relativamente all'investimento lordo indicato nella domanda di ammissione al credito d'imposta o, se inferiore, dell'investimento lordo indicato nel provvedimento di concessione, sono consentite variazioni in diminuzione nella misura massima del 25%, con conseguenziale riduzione proporzionale dell'agevolazione spettante. Eventuali variazioni in diminuzione in misura maggiore del 25% comportano la revoca totale dell'agevolazione concessa, nonché il recupero del credito d'imposta eventualmente fruito.

A seguito della presentazione di ciascun modello di fruizione, la Regione Campania, sempre mediante la Commissione precedentemente nominata, accerta in modo puntuale la completezza e la regolarità della documentazione presentata e procede all'esame della documentazione di spesa esibita.

Nel corso delle suddette verifiche, la Regione Campania può richiedere, a mezzo PEC, dati, informazioni, precisazioni, chiarimenti e documenti, ritenuti necessari per il completamento degli accertamenti istruttori. L'impresa richiedente è tenuta ad inviare la documentazione richiesta esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo [creditoimposta.investimenti@pec.regione.campania.it](mailto:creditoimposta.investimenti@pec.regione.campania.it) entro il termine di quindici giorni, decorrenti dalla data della PEC di richiesta.

Nel caso di carenza di documentazione, la Regione Campania richiede all'impresa beneficiaria dell'agevolazione le necessarie integrazioni, assegnando un termine, non superiore a 15 giorni, per la presentazione della documentazione mancante.

Nell'ipotesi in cui, a seguito delle attività di verifica in parola, il credito d'imposta dovesse risultare non spettante, in tutto o in parte, si procederà alla revoca, totale o parziale, dell'agevolazione concessa, nonché al recupero dell'eventuale credito d'imposta indebitamente fruito.

### **CUMULABILITA'**

Il regime *de quo* non prevede la possibilità di cumulo. Il credito d'imposta non è pertanto cumulabile con aiuti *de minimis* né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto le medesime spese ammissibili.

L'agevolazione concessa nell'ambito di tale regime non potrà inoltre essere combinata con aiuti agli investimenti iniziali di altri regimi a finalità regionale calcolati sulla base dei costi salariali con riferimento allo stesso programma di investimento iniziale.

Si evidenzia che il "divieto di cumulo" deve intendersi anche con specifico riferimento agli aiuti concessi sotto forma di garanzia dai Confidi.

Il credito d'imposta può invece essere cumulato, nei limiti delle spese effettivamente sostenute, con altre misure agevolative che non siano qualificabili come aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 87 del Trattato CE ovvero come aiuti *de minimis*.

Il rispetto del divieto di cumulo sarà oggetto di specifico controllo.

## **RINUNCIA**

Qualora l'impresa, dopo la presentazione della domanda di accesso al credito d'imposta ovvero dopo la concessione dell'agevolazione, intenda rinunciare al contributo, deve darne immediata comunicazione alla Regione Campania, mediante invio, a mezzo PEC, all'indirizzo [creditoimposta.investimenti@pec.regione.campania.it](mailto:creditoimposta.investimenti@pec.regione.campania.it), di apposita dichiarazione di rinuncia, firmata digitalmente dal rappresentante legale dell'impresa stessa.

## **REVOCA**

Il verificarsi delle ipotesi previste dagli artt. 8 e 9 del Regolamento ovvero dall'art. 11 commi 4, 5 e 6 del Disciplinare, dà luogo alla revoca totale o parziale del credito d'imposta.

Si ricorda inoltre che, ai sensi del disposto del comma 1 dell'art. 9 del Regolamento, dà luogo alla revoca dell'agevolazione il verificarsi di tutti gli ulteriori casi previsti dalla normativa comunitaria in materia di regimi di aiuto; si ricorda, in particolare, l'ipotesi di mancata conservazione o esibizione, da parte dell'impresa beneficiaria, della documentazione riguardante i beni agevolati, nonché l'impedimento o l'impossibilità, da parte dei soggetti responsabili del controllo, ad effettuare visite ispettive *in loco* presso la struttura produttiva oggetto del programma di investimento per atti e fatti imputabili all'impresa.

Con specifico riferimento all'ipotesi prevista dal comma 4 dell'articolo 10 del Disciplinare, si precisa poi che, per effetto di tale norma, il diritto alla fruizione del credito d'imposta è vincolato alla circostanza che i beni oggetto dell'investimento agevolato siano mantenuti presso la struttura produttiva per il periodo di tempo ivi indicato. Il suddetto vincolo ha la *ratio* di contrastare lo smobilizzo dei beni oggetto dell'investimento agevolato in tempi ravvicinati rispetto al momento di effettuazione dell'investimento stesso, in quanto considerato sintomatico di un comportamento volto alla immissione temporanea dei cespiti nel patrimonio aziendale al solo fine di ottenere il beneficio.

Costituiscono pertanto causa di revoca – parziale ovvero, se, al netto della spesa relativa al bene ceduto o dimesso, l'investimento realizzato risulta inferiore al 75% dell'investimento lordo ammesso all'agevolazione, totale – dell'incentivo, le fattispecie di cessione a terzi e di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa del bene oggetto di investimento, nonché le fattispecie di dismissione, conferimento, donazione, assegnazione ai soci, destinazione al consumo personale o familiare dell'imprenditore del bene oggetto di investimento.

Per gli investimenti effettuati mediante contratti di leasing, comporta la revoca dell'agevolazione sia il mancato esercizio del diritto di riscatto, sia la cessione del contratto di leasing a terzi.

Non costituisce causa di revoca dell'agevolazione il trasferimento del bene oggetto di investimento nell'ambito delle operazioni di fusione, scissione e trasformazione che interessano il soggetto che ha effettuato l'investimento, purchè ciò non comporti l'uscita del bene dal regime d'impresa.

Nelle predette operazioni straordinarie, il soggetto cui sono trasferiti i beni agevolati subentra automaticamente nell'obbligo di conservare i medesimi beni per tutto il periodo di operatività del regime di revoca dell'agevolazione per non incorrere nei relativi effetti.

Non comporta altresì automaticamente la revoca dell'agevolazione il trasferimento dell'azienda a seguito di successione per causa di morte. La disciplina della revoca continua ad operare nei confronti degli eredi dell'azienda qualora, successivamente alla successione, si verificano i presupposti per la revoca dell'agevolazione previsti dal comma 4 dell'art. 10 citato.

Si precisa che, in tutte le ipotesi in cui si verificano i presupposti per la revoca dell'agevolazione, il recupero avviene con riguardo al beneficio effettivamente fruito dall'impresa.

Si ricorda infine che, nel caso in cui il credito d'imposta utilizzato in compensazione sia inesistente, si applica la disciplina prevista dai commi da 16 a 20 dell'articolo 27 del Decreto Legge n. 185 del

29/11/2008, convertito con modificazioni dalla Legge n. 2 del 28/01/2009 e successive modifiche ed integrazioni.

## **PROCEDIMENTO DI REVOCA**

Qualora si verificano circostanze che, in base a quanto previsto dal Disciplinare e dal Regolamento, potrebbero dar luogo alla revoca totale o parziale dell'agevolazione, la Regione Campania, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241 del 07/08/1990 e successive modifiche ed integrazioni, comunica, a mezzo PEC, all'impresa beneficiaria l'avvio del procedimento di revoca, assegnando all'impresa destinataria della comunicazione un termine di dieci giorni, decorrente dalla data della suddetta PEC, per presentare eventuali controdeduzioni. Le eventuali controdeduzioni, firmate digitalmente dall'impresa, vanno presentate, sempre a mezzo PEC, all'indirizzo [creditoimposta.investimenti@pec.regione.campania.it](mailto:creditoimposta.investimenti@pec.regione.campania.it).

La Regione Campania esamina le eventuali controdeduzioni e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di valutazione.

Entro i trenta giorni successivi all'invio della suddetta comunicazione di avvio del procedimento – termine che, in caso di richiesta di chiarimenti e/o integrazioni, rimane sospeso nel periodo intercorrente tra l'invio della richiesta stessa e l'invio delle controdeduzioni ovvero lo scadere del termine a tal fine assegnato – la Regione Campania procede all'emanazione del Decreto Dirigenziale di revoca ovvero all'archiviazione del procedimento.

Il Decreto Dirigenziale di revoca, che conterrà, tra l'altro, la quantificazione delle eventuali somme dovute a titolo di restituzione del contributo indebitamente fruito, viene trasmesso all'impresa a mezzo PEC.

Il recupero del credito d'imposta indebitamente fruito viene effettuato dall'Agenzia delle Entrate in virtù di apposita convenzione con la Regione Campania.

## **INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Si informa, in base all'art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 (Codice Privacy), che i dati raccolti nell'ambito della presente procedura saranno trattati per dar corso alle operazioni di concessione e di rendicontazione delle agevolazioni concesse.

I dati richiesti dal presente Avviso saranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire.

In relazione ai dati di natura giudiziaria (informazioni antimafia), si fa presente che essi sono indispensabili in quanto la loro acquisizione è richiesta dal D.P.R. n. 252 del 03/06/1998.

Titolare del trattamento dei dati conferiti è la Regione Campania – A.G.C. 12 “Sviluppo Economico”, con sede in Napoli, Centro Direzionale – Isola A/6.

Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 citato, gli interessati potranno, in qualsiasi momento, esercitare il diritto di accesso ai propri dati personali per verificarne l'utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge ovvero per cancellarli od opporsi al loro trattamento, qualora trattati in violazione di legge.

Si informa infine che la Regione Campania, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per poter trattare i loro dati personali.